



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Camerun, YAOUNDÉ 16 - 18 giugno 2026

MISSIONE IMPRENDITORIALE E WORKSHOP B2B A YAOUNDÉ NELLE ENERGIE RINNOVABILI

Prot. n. 0028682/26 del 05/03/2026

Agenzia ICE, nell'ambito dell'attività promozionale dedicata al settore delle energie rinnovabili e in occasione del Salon Promote 2026, organizza un workshop con incontri B2B a Yaoundé, in Camerun, dal 16 al 18 giugno 2026, per promuovere le aziende italiane della filiera delle energie rinnovabili. È prevista la partecipazione indicativa di 8 aziende.

L'iniziativa sarà strutturata come segue:

- **Martedì 16 giugno 2026:** Apertura del Business Week UE, workshop/conferenza sul settore energia e transfer a cura di Agenzia ICE;
- **Mercoledì 17 giugno 2026:** Incontri B2B e B2G presso SALON PROMOTE e nella città di Yaoundé e transfer a cura di Agenzia ICE;
- **Giovedì 18 giugno 2026:** Incontri B2B e B2G presso SALON PROMOTE e nella città di Yaoundé e, successivamente, ricevimento presso la residenza dell'Ambasciatrice d'Italia in Camerun. Transfer a cura di Agenzia ICE.

La 10ª edizione di Promote si terrà dal 12 al 21 giugno 2026 presso il Palais des Congrès di Yaoundé, nella capitale camerunese.

PERCHE' PARTECIPARE

Il Camerun è la tredicesima economia del continente africano e la prima dell'area della CEMAC, che comprende anche Repubblica del Congo, Gabon, Ciad, Repubblica Centrafricana e Guinea Equatoriale, di cui costituisce il principale motore economico. Nonostante il ruolo strategico nella regione, il Paese presenta significative carenze nel settore energetico: nelle aree rurali oltre il 60% della popolazione non ha accesso all'elettricità, creando un forte bisogno di sviluppo infrastrutturale e ampie opportunità per soluzioni basate sulle energie rinnovabili per soddisfare il fabbisogno di una popolazione di oltre 30 milioni di abitanti.

In questo contesto operativo, il Salon Promote – noto anche come **Promote** – rappresenta uno dei principali appuntamenti fieristici economici dell'Africa centrale. Si tratta del Salone Internazionale dell'Impresa, delle PMI e del Partenariato, un evento plurisettoriale biennale organizzato sotto mandato del governo camerunese dalla Fondation Internationale Inter-Progress, con l'obiettivo di creare una piattaforma di esposizione, visibilità, networking e partenariati tra imprese, investitori e istituzioni locali e internazionali.

La 10ª edizione di Promote si terrà dal 12 al 21 giugno 2026 presso il Palais des Congrès di Yaoundé, nella capitale camerunese. Per l'edizione 2026, il tema centrale sarà "Entreprises privées et environnement des affaires: quels repères face aux défis économiques nationaux et internationaux?", riflettendo le sfide economiche attuali e la necessità di nuove strategie per migliorare il clima d'affari sia a livello nazionale che internazionale. L'evento coincide con i 25 anni di storia del salone, sottolineandone l'importanza come piattaforma consolidata per lo sviluppo economico in Camerun e nell'intera regione.

ENERGIE RINNOVABILI

Plurisettoriale, Beni A Tecnologia Avanzata,
PLURISSETTORIALE, BENI A TECNOLOGIA
AVANZATA,

Luogo:

Camerun, YAOUNDÉ

Data Evento:

16 - 18 giugno 2026

Scadenza Adesioni:

03/04/2026

Data Pubblicazione: 05/03/2026

Siti Utili:

Iscriviti alla Newsletter ICE:

<https://www.ice.it/it/newsletter>

Offerta ICE-Agenzia

L'iniziativa si svolgerà secondo il programma di seguito riportato, da considerare ancora provvisorio e soggetto a variazioni sulla base del riscontro in loco:

- **15/06/2026** - Arrivo a Yaoundé
- **16/06/2026** - (mattina e pomeriggio) workshop/conferenza sul settore energia nell'ambito della Business Week UE e incontri a selezionate controparti di interesse.
- **17/06/2026** - (mattina e pomeriggio) Visita della fiera con sessione di incontri b2b in fiera
- **18/06/2026** - (pomeriggio/ sera) Visita /Workshop con sessione networking a seguire
- **19/06/2026** - Rientro in Italia

Gli operatori partecipanti alla missione visiteranno il Salon Promote e prenderanno parte a un workshop dedicato al settore energia, organizzato in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Yaoundé e con l'Unione europea presso il Padiglione della Delegazione dell'UE in Camerun. Il programma prevede inoltre incontri d'affari e istituzionali, nonché visite aziendali mirate.

La quota di partecipazione comprenderà:

- badge di ingresso alla fiera;
- organizzazione di un'agenda personalizzata di incontri B2B e B2G;
- servizi di hostess e interpreti (a uso non esclusivo);
- servizio transfer per gli incontri;
- assistenza in loco del personale dell'Agenzia ICE.

Restano a carico di ciascun partecipante i costi per:

- viaggio, vitto e alloggio e assicurazione del proprio personale presente durante la missione;
- ogni altro servizio non compreso nell'offerta dell'Agenzia ICE.

La lingua dei lavori sarà l'inglese. Il programma definitivo ed i relativi dettagli organizzativi saranno forniti alle aziende ammesse a partecipare. Seguirà una circolare con i dettagli operativi.

L'Agenzia ICE si riserva la possibilità di annullare l'iniziativa e di modificarne le modalità di attuazione in qualsiasi stadio di organizzazione.

MISSIONE IMPRENDITORIALE E WORKSHOP B2B A
YAOUNDÉ NELLE ENERGIE RINNOVABILI
YAOUNDÉ, Camerun

REQUISITI DI INGRESSO IN CAMERUN

I cittadini italiani che desiderano recarsi in Camerun devono preventivamente ottenere un visto d'ingresso, in quanto **non è possibile** ottenerlo direttamente alle frontiere aeroportuali, terrestri o marittime. A partire dal 2023, la procedura è esclusivamente digitale: è necessario richiedere un **e-Visa** attraverso il portale ufficiale <https://www.evisacam.cm>. Una volta completata la registrazione e il pagamento online, si riceve un'autorizzazione al viaggio che permetterà l'apposizione del visto definitivo sul passaporto al momento dell'arrivo presso i punti d'ingresso designati.

Per l'ingresso nel Paese è indispensabile il possesso di un passaporto con **validità residua di almeno 6 (sei) mesi**. Oltre al visto, è obbligatorio presentare il certificato internazionale di vaccinazione contro la **febbre gialla**; in mancanza di tale documento, l'ingresso può essere negato. Si raccomanda vivamente di verificare eventuali aggiornamenti sulle tipologie di visto (breve o lunga durata) e sui requisiti sanitari presso l'Ambasciata del Camerun a Roma o i consolati onorari presenti in Italia.

Si consiglia fortemente di prendere visione delle informazioni di dettaglio al sito [Viaggiare Sicuri - Camerun](#).

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

UFFICIO BENI STRUMENTALI

Dirigente: LUCA DURANTE
Riferimenti: **Danila Alfano**
Email: innovazione@ice.it
Tel: 06 59926656

ICE LUANDA

ICE LUANDA
RUA AMÉRICO BOAVIDA 51
6220 LUANDA
Direttore: ANDREA FERRARI
Tel: 00244 222 335421
Fax: 00244 222 33532
luanda@ice.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.000,00 + IVA

Il costo di partecipazione è di €1.000,00 + IVA (se dovuta).

L'adesione online sarà disponibile a partire da lunedì 9 marzo 2026, con scadenza venerdì 3 aprile 2026.

All'adesione online, dovrà seguire l'invio della documentazione sottoelencata **da PEC aziendale a PEC innovazione@cert.ice.it**.

Per partecipare all'iniziativa, le aziende interessate dovranno:

1. Registrarsi all'Area Clienti del sito ICE (qualora l'azienda non sia già iscritta) a questo link <https://www.ice.it/it/area-clienti/login>
2. Compilare la Scheda di Adesione Online (disponibile dal 9 marzo 2026 cliccando sul bottone blu "Per aderire clicca qui!")
3. Inviare, **a partire dalle ore 08:00 di lunedì 9 marzo 2026**, da PEC aziendale a PEC innovazione@cert.ice.it, la seguente documentazione firmata e timbrata dal rappresentante legale, o da un rappresentante dell'azienda:

- **Scheda di adesione** (il pdf viene generato al termine della compilazione online della scheda di cui sopra);
- **Regolamento Agenzia ICE**;
- **Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà** che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy.

Le domande di adesione potranno non essere accolte se incomplete e non saranno prese in considerazione se pervenute in anticipo e parimenti provenienti da aziende morose nei confronti di Agenzia ICE anche se presentate da organismi associativi. Le domande pervenute oltre i termini indicati saranno invece inserite nella specifica lista d'attesa.

L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative Agenzia ICE.

La sola registrazione non equivale a domanda di ammissione. **L'ordine cronologico di arrivo delle domande**, fino ad esaurimento dei posti disponibili e l'eventuale lista d'attesa, **saranno determinati dalla data e dall'ora di ricezione della PEC**.

Le candidature saranno valutate e le ammissioni effettuate anche in base all'attinenza della produzione aziendale alle tematiche delle energie rinnovabili, con particolare riferimento ai settori solare-fotovoltaico, idroelettrico e biomassa.

MISURE STRAORDINARIE DELL'AGENZIA ICE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEI TERRITORI ALLUVIONATI DELLA SICILIA, CALABRIA E SARDEGNA.

Il Consiglio di Amministrazione ICE, nella seduta del 30 gennaio u.s., con delibera n. 752/26, ha definito una serie di misure straordinarie con validità di un anno, a decorrere dal 31 gennaio 2026, a favore delle aziende colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna. Pertanto, la quota di partecipazione base pari a € 1.000,00 + IVA non si applicherà e i servizi relativi saranno quindi offerti gratuitamente all'azienda ammessa a partecipare, danneggiata dagli eventi climatici e con sede operativa/produttiva nei comuni per i quali nel corso del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, è stata deliberata la dichiarazione di stato di emergenza e in eventuali ulteriori territori che fossero identificati in analoghi successivi provvedimenti. Per poter beneficiare delle suddette misure straordinarie di sostegno, l'azienda ammessa a partecipare dovrà produrre, oltre alla modulistica del caso prevista nella presente Circolare Informativa, l'allegata dichiarazione sostitutiva (accompagnata da copia del documento d'identità del legale rappresentante in mancanza di firma digitale), ai sensi del Decreto Legislativo n. 445/2000, attestante che l'azienda: - opera nell'area dichiarata in stato di emergenza come specificato nelle dichiarazioni di stato di emergenza emanate nel Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 (cfr. Allegato all'Ordinanza del Capo della Protezione Civile (Ocdpc) n. 1180 del 30 gennaio 2026) e successivi analoghi provvedimenti; - era attiva al momento dell'evento calamitoso; - ha subito comprovati danni materiali conseguenti all'alluvione.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

L'ammissione all'iniziativa verrà notificata all'azienda richiedente via PEC successivamente alla fase di selezione delle candidature che prenderà avvio alla chiusura dei termini di registrazione. Scaduti i termini previsti per rinunciare, le aziende ammesse riceveranno (fatti salvi i tempi tecnici necessari per l'emissione) la fattura relativa alla quota di partecipazione e successivamente riceveranno una circolare tecnica contenente i dettagli organizzativi dell'evento.

Nota: Si segnala che in base all'art.8 del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE: "Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

RINUNCIA E PENALE APPLICABILE: RINUNCIA E PENALE APPLICABILE

Secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento ICE-Agenzia, nel caso di rinuncia oltre il termine di 10 gg di calendario (inclusi sabati, domeniche e festivi) a partire dalla data di ricezione dell'ammissione ufficiale, l'azienda rinunciataria dovrà pagare una penale pari al 100% del costo di partecipazione.

INFO AGGIUNTIVE

Per conoscere i servizi di assistenza che l'Agenzia ICE offre alle aziende italiane tramite i suoi uffici esteri, consulta la pagina [Servizi](#)

Per conoscere le iniziative formative che l'Agenzia ICE mette a disposizione delle aziende italiane tramite i suoi uffici esteri, consulta la pagina [Formazione](#)

Per conoscere tutti i servizi digitali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane visita la pagina [Servizi digitali](#)

EXPORT.GOV.IT

È il portale unico di accesso ai servizi per l'export che consente alle imprese di orientarsi con pochi click verso le iniziative e gli strumenti formativi e informativi messi a disposizione dalla Farnesina, dall'Agenzia ICE, da SACE e da SIMEST per accompagnare le imprese verso le opportunità offerte dai mercati internazionali.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made in Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisori di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data _____

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale di:

☐ Impresa ☐ Consorzio di imprese ☐ Start-up ☐ RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa _____

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("RGPD")

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all'Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all'Evento. Nel caso in cui l'evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.

I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dall'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it.

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link <https://www.ice.it/it/privacy>



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE DI INTENTO

L'esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'Iva è tenuto a redigere e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate (direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato) la dichiarazione di intento in conformità al modello approvato.

L'ICE Agenzia provvederà a riscontrare l'invio attraverso il proprio cassetto fiscale prima dell'emissione della fattura.

Copia della dichiarazione e della ricevuta telematica potranno essere inviate, a discrezione del cliente, all'indirizzo mail: dichiarazionidintento@ice.it.

Il mancato invio della Dichiarazione di Intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale comporterà l'impossibilità, per l'ICE, di emettere la fattura in esenzione IVA con esclusione di intervenire successivamente all'emissione della fattura.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000

PER BENEFICIARE DELLE MISURE STRAORDINARIE ICE
A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEI TERRITORI ALLUVIONATI
DELLA SICILIA, CALABRIA E SARDEGNA
(Delibera CdA ICE n. 752/26 del 30/01/2026)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____)
il _____ CF _____ residente a _____ (____)
in _____ n. _____ CAP _____

in qualità di Legale Rappresentante dell'AZIENDA _____
P. IVA _____ con Sede operativa/produttiva nel Comune di _____ (____)
Indirizzo _____ CAP _____

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000**

DICHIARA CHE L'AZIENDA

- opera nell'area dichiarata in stato di emergenza a seguito dell'alluvione, come specificato nella dichiarazione di stato di emergenza emanata con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 2026 e dettagliato con Ordinanza del Capo della Protezione Civile (Ocdpc) n. 1180 del 30 gennaio 2026 e successivi analoghi provvedimenti;
- era attiva al momento dell'evento calamitoso;
- ha subito comprovati danni materiali conseguenti all'alluvione, che saranno adeguatamente documentati, ove richiesto.

Tutte le informazioni e i dati personali raccolti attraverso la presente dichiarazione saranno trattati in conformità alle leggi vigenti sulla protezione dei dati personali e utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività e delle verifiche correlate al presente atto anche ai sensi dell'art. 6 co. 1, lettere e, c, b del GDPR.

TIMBRO DEL RICHIEDENTE
FIRMA DEL LEGALE APPRESENTANTE
(allegare copia del documento di identità)

Oppure

FIRMA DIGITALE